

(N. 2127)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 AGOSTO 1957

Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali.

ONOREVOLI SENATORI. — Col disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione si provvede ad aumentare, con decorrenza dal 1° ottobre 1956, le misure degli assegni familiari per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini dei concessionari speciali portandole rispettivamente a lire 167 per ciascun figlio, a lire 116 per il coniuge e a lire 55 per ciascun genitore.

Tali aumenti sono disposti in attuazione dell'accordo stipulato in data 14 gennaio 1957 fra le competenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, in base al quale gli assegni familiari vengono determinati mediante un aumento giornaliero di lire 7 per ciascun figlio e di lire 8 per il coniuge.

Per effetto degli aumenti l'assegno familiare settimanale risulta di lire 1.002 per ciascun figlio e di lire 696 per il coniuge; la misura dell'assegno per gli ascendenti non subisce aumenti.

L'onere corrispondente alle nuove misure, in base all'esperienza del 1955, e tenuto conto degli aumenti, viene così determinato:

spesa annua per assegni, 852 milioni di lire;

spesa annua per spese di gestione, 26 milioni di lire.

Spesa complessiva 878 milioni di lire.

Al nuovo onere derivante alla corrispondente gestione della Cassa unica degli assegni familiari in dipendenza dei predetti aumenti si

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provvede mediante la elevazione del contributo a carico dei datori di lavoro dall'attuale 20,45 per cento al 21,95 per cento sulla retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori nel limite del massimale di lire 750 giornaliero. Poichè l'ammontare delle retribuzioni soggette a contributo, tenuto conto delle riscossioni relative al decorso esercizio finanziario e degli aumenti salariali della campagna 1956-1957, si può valutare in milioni 4.000, l'aliquota del 21,95 per

cento predetta è sufficiente a coprire gli oneri annuali di gestione.

Poichè, peraltro, la gestione presenta alla data del 31 dicembre 1956 un disavanzo di circa 330 milioni, si è reso necessario il mantenimento della aliquota addizionale di contributo dell'1,55 per cento disposta con la legge 27 novembre 1956, n. 1418 per l'ammortizzamento del *deficit*, che si calcola potrà avvenire nello spazio di circa sei anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° ottobre 1956, le misure degli assegni e dei relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella H di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni fami-

liari, modificate con legge 27 novembre 1956, n. 1418, sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA H.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO
PER LA LAVORAZIONE DELLA FOGLIA DI TABACCO

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

A) *Assegni settimanali.*

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1 : 6, di 1 x 2, di 1 x 4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

Aventi diritto	Per ciascun figlio	Per il coninge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati ed operai	L. 1.002	L. 696	L. 330

B) *Contributo.*

(a carico del datore di lavoro).

Misura: 21,95 per cento sulla retribuzione lorda.

Addizionale temporanea: 1,55 per cento.

C) *Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo.*

Limite minimo L. 400 giornaliera
Limite massimo » 750 giornaliera